

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 961

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1993

Norme sui *referendum* di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge regionale, approvato dal Consiglio regionale della Valle D'Aosta il 28 gennaio 1993, riprende e fa propria la proposta di legge (atto Camera n. 5898) d'iniziativa dei deputati Bertoli, Rocelli, Santuz, Agrusti, Coloni, Soddu, Ciaffi, Vecchiarelli, Binetti, Mazzuconi, Gei, Ciocci Carlo Alberto e Azzolini, presentata alla Camera dei deputati in data 30 luglio 1991 e non approvata prima della fine della X legislatura, e ridefinisce in modo più aderente alle previsioni contenute nell'articolo 132 della Costituzione le procedure previste, ivi compresi lo svolgimento dei *referendum* ed i loro esiti, per consentire che comuni e province, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra.

La normativa ora in vigore è compresa nel titolo III, «*Referendum per la modificazione territoriale delle regioni previsti dall'articolo 132 della Costituzione*», della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo».

C'è da dire che tale normativa non distingue abbastanza, e cioè non distingue in modo conforme alla volontà del Costituente, le diverse fattispecie: quella della fusione di regioni esistenti e quella della creazione di nuove regioni, di cui al primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, da quella del distacco da una regione ed aggregazione ad un'altra regione di comuni e province, prevista invece dal secondo comma del citato articolo.

Infatti, già in sede di Assemblea costituente, circa quest'ultima fattispecie, rispetto alla tesi più rigida del coinvolgimento anche degli altri comuni e province sia delle regioni che richiedono il distacco, sia di quelle a cui comuni e province intendo-

no aggregarsi, era stato accolto un emendamento di Costantino Mortati che affidava al parere delle regioni, che dovevano essere obbligatoriamente ascoltate, la tutela generale degli interessi delle due regioni.

Cosicché la procedura prevista per l'ipotesi di cui al citato secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione appare nel testo del secondo comma dell'articolo 42 e del terzo comma dell'articolo 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, inutilmente aggravata. Quasi che il legislatore ordinario non avesse fiducia o, certamente, avesse meno fiducia del Costituente verso gli eletti del popolo nei consigli comunali e provinciali e *tout court* verso il popolo, chiamato a *referendum*.

Fortunatamente, col passare del tempo, è cresciuta largamente nel Paese una nuova e più forte cultura autonomista e federalista.

La procedura che conseguirà all'approvazione della presente iniziativa legislativa è organizzata su quattro distinti livelli:

- 1) la proposta di *referendum* adottata dai consigli comunali e provinciali;
- 2) l'espressione della volontà popolare attraverso i *referendum*;
- 3) gli effetti dei pareri delle regioni;
- 4) la deliberazione del Parlamento sulla base dell'iniziativa legislativa del Ministro dell'interno.

Nulla è innovato circa le previsioni finanziarie dell'articolo 53 della legge n. 352 del 1970.

È da notare che questa proposta pone nel giusto rilievo il parere delle regioni, che era stato completamente negletto nella legge 25 maggio 1970, n. 352. Infatti, il parere delle regioni non solo deve essere sentito, come ben recita il citato secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, ma, se positivo, irrobustisce l'orientamento dei consigli comunali e provinciali e dei cittadi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni elettori che si sono espressi nel *referendum* e, se negativo, induce ad una fase di ulteriore riflessione prima dell'indizione di un nuovo *referendum*, con ciò concretizzando uno degli aspetti centrali della visione costituzionale della democrazia, per cui la democrazia diretta e quella rappresentativa devono stare fra di loro non in condizioni di contrasto, ma di reciproca integrazione.

Da ultimo è da sottolineare che lo snellimento delle procedure qui proposto in realtà non mira ad incentivare facili processi di disaggregazione ed aggregazione di comuni e province da una regione all'altra, ma invece tende a fornire una base ragionevole ai processi di aggregazione delle regioni «naturali», così come assunte dal Costituente nella delimitazione delle regioni.

L'Assemblea costituente, infatti, al fine di arginare le richieste di istituzione di nuove regioni o di modificazione delle circoscrizioni che provenivano da ogni parte, motivate ora da ragioni campanilistiche ora da altre ragioni, decise di costituire, come ben ha posto in rilievo lo storico delle istituzioni Ettore Rotelli, «le regioni storico-tradizionali di cui alle pubblicazioni ufficiali statistiche».

Da tale decisione scaturì l'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione successivamente modificato, in base alla XI disposizione transitoria, soltanto con la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della regione Molise, separata dalla regione Abruzzi.

La rigidità di quell'elenco non è attenuata, ma anzi rafforzata dalle disposizioni dell'articolo 132 della Costituzione, che prevedono una procedura complessa e di difficile attuazione per il caso di fusione di regioni o di creazione di nuove regioni; procedura che fu ulteriormente aggravata - come si è detto - dalla legge di attuazione 25 maggio 1970, n. 352.

Cosicché è da ritenere che una semplificazione delle procedure relative alla mi-

gliore definizione delle circoscrizioni regionali sia perfettamente in linea con le previsioni dell'articolo 132 della Costituzione. E lo sia tanto più quando si tratti di richieste di distacco e di aggregazione di comuni e province che vogliono tornare a far parte dell'originaria regione «naturale» o collocarsi in una regione con affinità linguistica, etnica e culturale.

Il presente disegno di legge vuole anche corrispondere a questa aspirazione nell'ottica di una effettiva trasformazione della Repubblica italiana in un moderno Stato federale.

Poiché dunque il processo di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione non deve essere l'esito di una volubile aspirazione, ma il riconoscimento di una storia e di una volontà, esso è qui regolamentato in modo tale che la richiesta dell'iniziativa sia sottoposta al vaglio non solo dei cittadini elettori, ma anche dei consigli comunali che la propongono e dei consigli regionali che la valutano, prima ancora che sia definitivamente deliberata dal Parlamento, che resta infine l'unico potere sovrano nel decidere.

Come dice la Costituzione, democrazia rappresentativa e democrazia diretta non devono stare fra loro in contrasto, ma in reciproca integrazione.

La questione del cambiamento di regione interessa da vicino nuovi comuni del Piemonte. Di recente, poi, è stata avanzata la proposta di aggregazione alla Valle d'Aosta di Carema, Quincinetto, Settimo Vittone e Tavagnasco.

L'approvazione del presente disegno di legge da parte del Consiglio regionale paesano, quindi, l'indicazione di una volontà politica precisa nel senso di affermare la volontà popolare sul problema.

La successiva, auspicata approvazione da parte del Parlamento della Repubblica del disegno di legge garantirebbe un sollecito avvio delle procedure di aggregazione ad altra regione dei comuni interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La richiesta del *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e diretta all'aggregazione ad altra regione, anche a *statuto speciale*, di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, deve essere corredata delle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali e provinciali.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il *referendum* è indetto unicamente nel territorio della provincia o dei comuni che intendono distaccarsi.

Art. 2.

1. Nel caso di approvazione delle proposte sottoposte a *referendum*, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del risultato nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del terzo comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le regioni devono fornire il parere, previsto dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, al Ministro dell'interno.

2. Se il parere di cui al comma 1 è confermativo dell'esito del *referendum* o le regioni non forniscono alcun parere, il Ministro dell'interno, entro i successivi sessanta giorni, presenta al Parlamento il disegno di legge ordinario di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione.

3. Se uno o entrambi i pareri delle regioni sono negativi, ferma restando la validità delle deliberazioni assunte dai consigli comunali e provinciali, il *referendum* può essere riproposto non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla comunicazione del parere delle regioni al Ministro dell'interno.

4. Nell'ipotesi che il *referendum* di cui al comma 3 confermi l'intenzione di distacco da una regione e di aggregazione ad altra regione, valgono le norme di cui al quarto comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 3.

1. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 42 e il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono abrogati.